

CAMERA DEI DEPUTATI N. 384

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

OLIVI, ALINOVİ, DONAZZON, CERRINA FERONI, GRADUATA, GRASSUCCI, BORGHINI, CHERCHI, ALASIA, PICCHETTI, CARDINALE, SASTRO, PROVANTINI, CUFFARO

Presentata il 12 agosto 1983

Disciplina dell'attività di agente e di rappresentante di commercio

ONOREVOLI COLLEGHI! — La figura degli agenti e dei rappresentanti di commercio riveste una funzione sempre più importante nel settore della distribuzione dei prodotti, concorrendo a garantire il mantenimento di un pluralismo produttivo e a favorire lo sviluppo di forme di razionalizzazione della commercializzazione.

- È divenuta pertanto ormai indilazionabile l'esigenza di una riforma dello *status* di questa categoria di operatori economici.

La proposta di legge che si sottopone alla vostra valutazione si ispira ai principi acquisiti in tema di riforma del commercio, e recepiti in particolare dalla normativa introdotta con la legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio, che poneva la qualificazione professio-

nale tra i presupposti per l'esercizio del commercio, all'ingrosso e al dettaglio, ancorché svolto in modo discontinuo e periodico.

Le nuove disposizioni, che sostituiscono la legge 12 marzo 1968, n. 316, recante norme per la disciplina della professione di agente e rappresentante di commercio, nel confermare con modificazioni ed integrazioni i fondamentali istituti previsti da quella, introducono norme intese ad attribuire alla categoria un profilo professionale maggiormente garantito da una preventiva formazione specifica, affidata ad appositi corsi ed accertata da appositi organi.

La proposta si compone di 12 articoli; in particolare: con l'articolo 1 si precisa

l'ambito di applicazione della normativa proposta, con riferimento all'articolo 1742 del codice civile; all'articolo 2 viene stabilito che presso ciascuna Camera di commercio è istituito un ruolo per gli agenti e rappresentanti di commercio al quale devono iscriversi sia coloro che svolgono l'attività di agente e rappresentante sia coloro che intendono svolgerlo.

Si possono iscrivere al ruolo solo coloro che abbiano i requisiti fissati dagli articoli 5 e 6 della proposta.

La Camera di commercio rilascia all'agente o rappresentante uno speciale documento di riconoscimento che va vidimato ogni anno.

L'articolo 3 riproduce l'articolo 3 della legge n. 316 del 1968 e stabilisce le modalità d'iscrizione al ruolo.

L'articolo 4 stabilisce che presso ciascuna Camera di commercio viene istituita una commissione che provvede all'iscrizione al ruolo e alla sua tenuta. Tale commissione, nominata dal prefetto, dura in carica 4 anni. La sua composizione è tale da garantire un reale pluralismo e la rappresentanza della categoria; in particolare i membri scelti fra gli agenti e rappresentanti devono rappresentare le organizzazioni sindacali provinciali maggiormente rappresentative a livello locale e nazionale.

L'articolo 5 stabilisce i requisiti per l'iscrizione al ruolo. Tali requisiti sono in parte quelli previsti dalla legge n. 316 del 1968 (cittadinanza, godimento diritti civili, requisiti morali e non sottoposizione a procedimenti penali, titolo di studio) e, requisito del tutto nuovo, l'aver superato una prova di idoneità che accerti la professionalità del soggetto oppure il possesso di requisiti equivalenti a quelli conseguenti alla prova di idoneità.

Vengono inoltre stabiliti i casi di incompatibilità.

L'articolo 6 e l'articolo 7, che riproducono le norme equivalenti della legge n. 316 del 1968, stabiliscono l'uno (articolo 6) i requisiti richiesti alle società di persone per svolgere l'attività dirigente o rappresentante di commercio, l'altro (articolo 7) le modalità di esame delle domande di iscrizione al ruolo da parte della commissione provinciale e le modalità ed i termini di ricorso avverso alle decisioni di detta commissione.

L'articolo 8 stabilisce che la commissione centrale, che decide sui ricorsi relativi all'iscrizione al ruolo, è istituita presso il Ministero dell'industria, dura in carica quattro anni ed è composta in modo da garantire la presenza di tutte le espressioni del settore. In particolare viene prevista la presenza di sette membri scelti fra gli agenti e i rappresentanti di commercio su designazione delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative con diritto per ciascuna di esse alla presenza di almeno un loro designato.

L'articolo 9 stabilisce le sanzioni a cui incorre chi esercita l'attività di agente o rappresentante di commercio senza essere iscritto al ruolo. In particolare viene fatto carico al proponente di richiedere all'agente l'attestato di iscrizione al ruolo.

La commissione provinciale istituita presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ha poteri di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni delle leggi.

L'articolo 10 contiene norme transitorie volte a sanare le situazioni di fatto e di diritto attualmente esistenti.

L'articolo 11 delega il Ministro dell'industria ad emanare le norme di attuazione.

L'articolo 12 dispone l'abrogazione della legge 12 marzo 1968, n. 316, in quanto sostituita dalle norme proposte.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Agli effetti della presente legge è agente o rappresentante di commercio chiunque eserciti tale attività secondo il disposto dell'articolo 1742 del codice civile.

ART. 2.

Presso ciascuna Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituito un ruolo per gli agenti e rappresentanti di commercio.

Al ruolo di cui al precedente comma devono iscriversi coloro che svolgono o intendono svolgere l'attività di agente o rappresentante di commercio che siano in possesso dei requisiti fissati dai successivi articoli 5 e 6.

All'agente o rappresentante di commercio regolarmente iscritto al ruolo, che dimostra di esercitare l'attività professionale esibendo la documentazione sufficiente a comprovarne l'effettivo svolgimento, deve essere rilasciata dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura uno speciale documento di riconoscimento soggetto alla vidimazione annuale.

ART. 3.

Per ottenere l'iscrizione nel ruolo gli interessati devono presentare domanda alla commissione di cui al successivo articolo 4, istituita presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia in cui risiedono.

Ai fini della documentazione relativa alle singole domande le commissioni istituite presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura osservano le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, numero 678.

ART. 4.

Presso ciascuna Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è isti-

tuita una commissione che provvede alle iscrizioni nel ruolo ed alla tenuta del medesimo. La commissione è nominata con decreto del prefetto e dura in carica quattro anni. Essa è composta:

a) dal presidente della Camera di commercio o da un suo delegato, scelto tra gli agenti e rappresentanti di commercio, membri della commissione, che la presiede;

b) da sette membri scelti fra gli agenti e rappresentanti di commercio, in possesso dei requisiti per l'iscrizione al ruolo, su designazione delle organizzazioni sindacali provinciali maggiormente rappresentative a livello locale e nazionale, con diritto per ciascuna di esse alla presenza di almeno un loro designato;

c) da un rappresentante dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

Nel medesimo decreto e con le medesime modalità si provvede alla nomina dei membri supplenti. Alla segreteria della commissione provinciale è addetto un funzionario in servizio presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

ART. 5.

Per ottenere l'iscrizione nel ruolo, il richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri della Comunità economica europea, ovvero straniero residente nel territorio della Repubblica italiana;

b) godere dell'esercizio dei diritti civili;

c) non essere interdetto o inabilitato, fallito, condannato per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, ovvero per delitto di omicidio volon-

tario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;

d) essere in possesso del titolo di studio di scuola secondaria di primo grado;

e) aver superato, con esito favorevole, una prova di idoneità che accerti il possesso di cognizioni necessarie per lo esercizio della professione, o presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o a seguito di corsi appositamente istituiti dalle regioni con la collaborazione delle organizzazioni sindacali di categoria, nel cui ambito il richiedente risiede; oppure avere svolto attività di viaggiatore-piazzista per almeno due anni entro i quattro precedenti la data di presentazione della domanda; oppure avere conseguito un diploma di scuola media superiore di secondo grado o di laurea.

L'iscrizione nel ruolo è incompatibile con l'attività svolta in qualità di dipendente da persone, associazioni od enti, privati e pubblici.

L'iscrizione nel ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio è altresì preclusa a coloro che sono iscritti nei ruoli dei mediatori o che comunque svolgono attività per le quali è prescritta l'iscrizione in detti ruoli.

Il ruolo è soggetto a revisione ogni cinque anni.

ART. 6.

Qualora l'attività di agente o rappresentante di commercio sia esercitata da società, i requisiti per l'iscrizione nel ruolo devono essere posseduti dai legali o dal legale rappresentante delle società stesse.

Le società sono tenute a comunicare alla competente Camera di commercio, in-

dustria, artigianato e agricoltura le eventuali variazioni dei loro legali rappresentanti per l'aggiornamento del ruolo.

ART. 7.

La commissione provinciale entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, delibera la iscrizione o il diniego di iscrizione ed il presidente ne dà motivata comunicazione all'interessato entro quindici giorni successivi.

Nel caso di diniego di iscrizione la commissione provinciale notifica all'interessato il relativo provvedimento motivato entro quindici giorni dalla data del provvedimento stesso.

Nel termine di sessanta giorni dall'avvenuta notifica, l'interessato può ricorrere alla commissione centrale di cui al successivo articolo 8. Trascorso inutilmente tale termine, il provvedimento di diniego di iscrizione diventa definitivo.

La Commissione provinciale adotta il provvedimento di cancellazione dal ruolo nei confronti dell'agente o rappresentante di commercio nei seguenti casi:

1) quando viene a mancare uno dei requisiti o delle condizioni previste dal precedente articolo 5;

2) nel caso di interdizione od inabilitazione legale;

3) su richiesta dell'interessato.

Nei casi previsti dai nn. 1) e 2) del precedente comma la commissione, sentito l'interessato, adotta il relativo provvedimento di cancellazione che deve essergli notificato entro quindici giorni dalla data del provvedimento stesso.

Nel termine di trenta giorni dall'avvenuta notifica l'interessato può ricorrere alla commissione centrale di cui al successivo articolo 8. Qualora, entro tale termine, l'interessato non abbia presentato il ricorso, il provvedimento di cancellazione diventa definitivo.

Nel caso previsto dal n. 3) del precedente comma, la commissione provinciale emette il relativo provvedimento di can-

cellazione che potrà essere revocato qualora l'interessato ne faccia successivamente richiesta.

ART. 8.

Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituita una commissione centrale per decidere sui ricorsi avverso le decisioni delle commissioni provinciali.

La commissione centrale è nominata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dura in carica quattro anni; essa è composta:

a) da un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che la presiede;

b) da un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;

c) dal presidente dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO) o di un suo delegato;

d) da sette membri scelti fra gli agenti e rappresentanti di commercio, iscritti ad un ruolo professionale provinciale, su designazione delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative, con diritto per ciascuna di esse alla presenza di almeno un loro designato;

e) da un rappresentante del Ministero del lavoro.

Nel medesimo decreto e con le medesime modalità si provvede alla nomina dei membri supplenti in pari numero.

Alla segreteria della commissione centrale è addetto personale in servizio presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

ART. 9.

È fatto divieto a chi non è iscritto al ruolo di cui alla presente legge, di esercitare l'attività di agente o rappresentante di commercio. Il proponente ha l'obbligo di richiedere all'agente o rappresentante di commercio, a cui intenda affidare il mandato di agenzia, l'attestato di iscrizione al ruolo di cui alla presente legge e

di trattenerne copia presso di lui per tutta la durata del rapporto.

La commissione provinciale ha poteri di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni della presente legge da parte delle ditte mandanti e di coloro che comunque esercitano attività di promozione o conclusione di contratti.

Per l'esercizio del suo potere di vigilanza la commissione del ruolo può disporre l'effettuazione di accertamenti, ispezioni, verifiche da parte della polizia urbana, della Guardia di finanza o degli ispettori del lavoro.

I contravventori sono puniti con una sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a 4.000.000.

La sanzione amministrativa di cui al comma precedente è ridotta ad un quarto per l'agente o rappresentante di commercio che, avendo esercitato l'attività e non essendosi iscritto al ruolo pur possedendone i requisiti di cui agli articoli 5 e 6, vi provveda spontaneamente con ritardo.

ART. 10.

Nella prima applicazione della presente legge, vengono iscritti di diritto nel ruolo tutti gli agenti o rappresentanti di commercio e le società di rappresentanza che, all'atto dell'entrata in vigore della medesima, risultino iscritti nei ruoli transitorio ed effettivo costituiti in base alla normativa dell'abrogata legge 12 marzo 1968, n. 316.

ART. 11.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto col Ministro di grazia e giustizia, emanerà le norme di attuazione della presente legge.

ART. 12.

È abrogata la legge 12 marzo 1968, n. 316, concernente la disciplina della professione di agente e rappresentante di commercio.